



## **REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

**Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,  
formazione e lavoro**

**Struttura Settore Politiche agricole e della pesca**

Decreto del Dirigente

codice AM-4524

anno 2019

**OGGETTO:**

DM n°12272/2015 - Disposizioni nazionali di attuazione del nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli - presa d'atto delle autorizzazioni concesse dal MIPAAFT per il 2019.

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

- nella parte II, titolo I, capo III, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e norme sulla gestione e il controllo del sistema stesso;
- all'art. 63, denominato "meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti", che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio;
- all'art. 62, comma 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data della concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l'art. 6, comma 3, del Reg. (UE) 2015/561 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Visti i Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

- del 15 dicembre 2015, prot. n. 12272, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”;

- del 13 febbraio 2018, prot. n. 935, di modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 sopra citato;

Preso atto che il Decreto prot. n. 12272/2015 sopra citato, come modificato e integrato dal Decreto prot. n. 935/2018 prevede:

- all'articolo 5-bis, che:

a. le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;

b. il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l'altro, che Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- all'articolo 9, che:

- le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero;

- la pubblicazione dell'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni;

- l'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

Vista la circolare AGEA Coordinamento n. 12599 del 14 febbraio 2019 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, del DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Atteso che nella Circolare AGEA sopra citata, al punto “Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)”, è stabilito, tra l'altro, che:

- il Ministero comunichi telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- il sistema centrale generi automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando “la Regione di riferimento”;

- le regioni rilascino le autorizzazioni tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA e saranno rese visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN;

- le Regioni pubblichino l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Vista la nota PEC MIPAAF del 3 luglio 2019 con la quale è stato trasmesso alla Regione l'elenco regionale dei richiedenti ai quali devono essere concesse, per l'anno 2018, le autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti;

Considerato che il MIPAAF nella nota sopra citata ha evidenziato che:

- il provvedimento regionale dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale al fine di formalizzare il rilascio delle autorizzazioni e di dare comunicazione alle aziende beneficiarie della concessione;

- le Regioni provvederanno a caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell'atto regionale di concessione e che quest'ultima corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

Preso atto che nell'Elenco trasmesso dal MIPAAF sopra citato sono già indicati i richiedenti ai quali è data la possibilità di rinunciare all'autorizzazione, entro 30 giorni dal rilascio della stessa, essendo stata assegnata una superficie inferiore al 50% di quella richiesta;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto dell'elenco regionale dei richiedenti ai quali sono concesse autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - trasmesso dal MIPAAF in data 3 luglio 2019, come riportato nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 al presente atto;

- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) del presente atto, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie, e di assicurarne la diffusione attraverso il sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, le autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno una validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell'elenco regionale dei richiedenti ai quali sono concesse autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'anno 2019, trasmesso dal MIPAAF in data 3 luglio 2019, riportato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato al presente atto e per le superfici ivi indicate;

3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN;

4) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURL;
- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l'autorizzazione di cui trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l'eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

5) di dare atto altresì che:

- i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, come indicati nell'Elenco allegato al presente atto (colonna "Rinuncia ammessa"), possono rinunciare all'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURL, direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea;
- la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del Ministero;

6) di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione LIGURIA e di assicurarne la diffusione attraverso il sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Riccardo Jannone

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.